



CITTA' DI GALATINA

Provincia di Lecce

PIANO DI LOCALIZZAZIONE SRB


titolo elaborato

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE E LA
MODIFICA DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE

cod. commessa
ca 2008 - 027

| 0 | MAGGIO 2009 | EMISSIONE | - | - | - |
|------|-------------|-------------|---------|--------|---------|
| Rev. | Data | Descrizione | Redatto | Contr. | Approv. |

PROGETTISTI



Ing. Alberto DE PASCALIS

Ing. Fabio DE PASCALIS

ASTRA
engineering s.r.l.

Via S. Francesco Saverio, 6 - 73013 Galatina (LE)
Tel. 0836 568924 - Fax 0836 631158
www.astraengineering.com
e-mail: info@astraengineering.com

COMMITTENTE

Comune di Galatina
Via Umberto I, 40
73013 Galatina - Le -

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE E LA MODIFICA DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE STAZIONI RADIO BASE E MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI

Normativa di riferimento

Legislazione Nazionale:

- **Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003:** fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz (GU n.199 del 28-8-2003)
- **Decreto 29 gennaio 2003:** Ministero delle Comunicazioni. Istituzione del catasto delle reti radiomobili di comunicazione pubblica e degli archivi telematici in attuazione dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198 (GU n. 85 del 11-4-2003)
- **Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259:** "Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicato nella GU n. 214 del 15 settembre 2003
- **Legge 22 febbraio 2001, n. 36:** Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (GU, parte I, n.55 del 7 marzo 2001).
- **Decreto 10 settembre 1998, n. 381:** Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana. (G.U.R.I. 3 novembre 1998, n. 257)

Legislazione Regionale:

- **Legge regionale 8.03.2002, n.5:** Norme transitorie per la tutela dall'inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza fra 0 Hz e 300 GHz (B.U. Regione Puglia n. 32 dell' 11 marzo 2002).
- **Legge regionale 30 novembre 2000, n.17:** conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale (art. 19, 20 e 21) (B.U. Regione Puglia 13 dicembre 2000, n.147).
- **Regolamento regionale 14 settembre 2006, n.14:** regolamento per l'applicazione della Legge regionale 8 marzo 2002 n.5.

1. Ambito di applicazione e finalità

Sono soggetti al presente regolamento tutti i sistemi fissi per telecomunicazioni e radiotelevisivi disciplinati dal decreto ministeriale 10 settembre 1998, n.381, operanti nell'intervallo di frequenza compreso tra 0 Hz e 300 GHz, con particolare riferimento alle SRB (stazioni radio base).

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli apparati dei radioamatori, regolati dal D.P.R. 5 agosto 1966, n. 1214, e agli apparati delle Forze armate, delle Forze di polizia e relativi servizi sanitari e tecnici nonché alle apparecchiature per uso domestico e individuale, per i quali resta ferma la disciplina di cui agli articoli 2, 4 e 12 della Legge n.36 del 2001.

Le finalità perseguite dal presente regolamento consistono nel dettare prescrizioni idonee ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti consentendo la predisposizione e il controllo di scelte urbanistiche unanimemente condivise e a minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, nonché dirette alla tutela del paesaggio, dei beni artistici, monumentali e architettonici.

2 . Programma di sviluppo delle reti

I Gestori presentano entro il 31 marzo di ogni anno all'Amministrazione comunale, un programma annuale di installazione e/o modifica degli impianti, al fine di consentire la pianificazione e la razionale distribuzione degli impianti sul territorio.

Tale piano deve essere corredato da:

- schede dettagliate di ogni singolo impianto, indicanti le caratteristiche specifiche sia tecniche che geometriche dello stesso (Coordinate Gauss – Boaga);
- cartografia in scala 1: 10.000 con l'indicazione degli impianti;
- relazione tecnica contenente contenuti ed obiettivi dello sviluppo della rete a firma di un tecnico qualificato.

Tale documentazione deve essere fornita in formato sia cartaceo sia digitale.

Entro il 31 maggio, l'Amministrazione richiede ai Gestori eventuali integrazioni ed elabora entro e non oltre trenta giorni un aggiornamento del piano di localizzazione comunale che viene:

1. Pubblicato su Internet e comunicato ai mass-media;
2. Inviato ai gestori che, entro un mese, potranno fornire osservazioni e proporre modifiche del piano o di alcuni parti dello stesso;
3. Inviato alle Associazioni e ai cittadini che ne fanno richiesta, che entro un mese potranno esprimere il proprio parere;

3. Autorizzazioni ed iter istruttorio

a. L'installazione, l'ampliamento e/o la modifica rilevante degli impianti in oggetto, rientrano nelle opere di "nuova costruzione" ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 pertanto sono soggette ad autorizzazione all'installazione di infrastrutture, come previsto dal D.lgs. 1.8.2003 n. 259, previo parere favorevole dell'ARPA per la parte di sua competenza, nonché di eventuali pareri e/o autorizzazioni previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente per interventi in aree o immobili soggetti a vincoli.

b. Il gestore che richiede il rilascio del titolo edilizio o che presenta la DIA, per gli impianti con potenza massima irradiata in antenna superiore a 5 watt, deve trasmettere al Comune:

- Copia della licenza all'esercizio dell'attività, rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni al gestore dell'impianto;
- Eventuale copia della delibera assembleare contenente il parere favorevole del condominio all'installazione dell'impianto validamente espresso nei modi di legge;
- Copia del titolo di proprietà o di altro contratto, perfezionatosi tra il proprietario del sito ove l'impianto deve essere installato e la Società richiedente il titolo edilizio, che attesti la sussistenza,

in capo a quest'ultima, di un diritto reale o obbligatorio sull'immobile e/o sull'area destinata all'installazione dell'impianto;

- Progetti elaborati ai sensi delle seguenti disposizioni specifiche: legge 5 marzo 1990, n.46 e decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, decreto ministeriale 23 maggio 1992, n. 314, normativa CEI in materia (24-1, 64, 81), d.m. 381/1998;
- Dichiarazione di assunzione di responsabilità del tecnico incaricato della progettazione con indicato il titolo di studio e requisiti specifici di titolarità ai sensi della legge 46/1990 e del d.m. 314/1992;
- Segnalazione del responsabile della sicurezza del cantiere e/o dell'impianto, ai sensi delle leggi 27 aprile 1955, n.547, 19 settembre 1994, n. 626 e 7 dicembre 1984, n. 818.

Nel caso in cui la richiesta concerne la modifica di impianti già autorizzati ai sensi del comma 1, l'istanza va corredata soltanto di una relazione tecnica illustrativa delle modifiche da apportare all'impianto.

- c. L'istanza presentata dai soggetti gestori di impianti deve essere conforme all'allegato n.13 – Modello A del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (allegato 1), concepito al fine della sua acquisizione su supporti informatici e destinato alla formazione del catasto comunale delle sorgenti elettromagnetiche.
- d. L'istanza deve essere corredata della documentazione da cui risulti il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla Legge Quadro (22 febbraio 2001, n. 36) ed al DPCM 8 luglio 2003, utilizzando modelli predittivi conformi alle prescrizioni delle norme CEI 211 – 7 e CEI 211 – 10.
- e. Nel caso di installazione di impianti con potenza in singola antenna uguale o inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, è sufficiente la presentazione di una Denuncia di Inizio Attività (DIA) conforme all'allegato n. 13 – Modello B del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (allegato 2). Copia dell'istanza ovvero della DIA viene inoltrata contestualmente ad ARPA Puglia, che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento degli elaborati, esprimendo il prescritto parere tecnico preventivo. Alla formulazione di detto parere è subordinata l'attivazione dell'impianto e non anche il perfezionamento del titolo di legittimazione. L'operatore è obbligato ad ottemperare, prima dell'attivazione dell'impianto, alle eventuali prescrizioni dettate da ARPA Puglia.
- f. Qualora l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico, i Gestori sono tenuti a presentare apposita istanza conforme al modello C di cui all'allegato n. 13 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (allegato 3), all'Amministrazione ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree. Qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica interessi aree di proprietà di più Enti, pubblici o privati, l'istanza di autorizzazione, conforme al modello D di cui all'allegato n. 13 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (allegato 4), viene presentata a tutti i soggetti interessati. Le procedure ed i termini di approvazione delle predette istanze e l'eventuale convocazione di conferenze dei servizi, sono regolamentate dall'art. 88 del D.L. 1 agosto 2003, n.259 Codice delle Comunicazioni Elettroniche.
- g. Nel caso di condivisione della stessa struttura o degli stessi elementi radianti da parte di più operatori, l'obbligo di presentare l'istanza di autorizzazione o la DIA incombe su ciascun singolo operatore che intenda realizzare nuovi impianti. In detta istanza o DIA devono essere indicate le eventuali condivisioni; inoltre ogni operatore di frequenza o di banda di frequenza è tenuto ad acquisire l'apposito parere tecnico preventivo in relazione a ciascun proprio singolo progetto.

- h. I soggetti gestori di impianti, ai sensi dell'art. 7, comma 1, L.R. n. 5/2002, presentano al Comune entro il 31 marzo di ciascun anno il "Piano di stralcio comunale", consistente nella mappa completa delle aree interessate dalle richieste delle future installazioni di impianti.
- i. L'installazione di impianti temporanei soggiace alla disciplina dettata dal paragrafo A.4 del Regolamento Regionale del 14 settembre 2006, n. 14.
- l. Il rilascio del titolo edilizio o il perfezionamento della DIA sono subordinati all'acquisizione del parere preventivo favorevole espresso dall'ARPA ovvero dall'istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro (ISPESL), che dovrà essere depositato al Comune dal richiedente. Le spese per l'acquisizione del prescritto parere sono da intendersi a carico della Società richiedente il titolo edilizio o la DIA. Contestualmente alla richiesta di parere preventivo, il gestore provvede a pubblicare sull'Albo Pretorio del Comune, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e su almeno due quotidiani a carattere regionale l'avviso della richiesta. Tali forme di pubblicità non hanno luogo ove l'impianto richiesto sia presente nel "Piano di installazione comunale" o nel "Piano stralcio comunale" di cui all'art. 7 L.R. n. 5/2002.

4. Redazione definitiva del piano ed approvazione del Consiglio comunale

Acquisiti i pareri delle Associazioni, del pubblico interessato e dei gestori, il piano definitivo viene sottoposto al Consiglio Comunale che lo approva entro il 30 settembre. Saranno meglio considerate, gradite, da parte dell'Amministrazione, soluzioni tecnologiche avanzate meno inquinanti.

5. Messa in esercizio dell'impianto

Al termine dei lavori di installazione dell'impianto il titolare presenterà, entro dieci giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, al Comune e ad ARPA apposita comunicazione di entrata in esercizio dello stesso, specificandone la data ed allegando la dichiarazione di rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di cui al DPCM 8 Luglio 2003, nonché la dichiarazione di conformità dell'impianto realizzato rispetto al progetto presentato, in modo da consentire ad ARPA l'esecuzione di misure di post-attivazione onde verificare il rispetto dei limiti e degli obiettivi di qualità applicabili alla luce del DPCM 8.7.2003 e del Regolamento Regionale 14 settembre 2006, n. 14. I risultati di detta indagine, riportati da ARPA in una certificazione di conformità post-attivazione, devono essere comunicati al Comune interessato ed all'operatore.

Nel caso di installazione su aree di proprietà pubblica tutte le prescrizioni, volte a regolamentare la durata della concessione d'uso dell'area o dell'immobile oggetto dell'installazione, il corrispettivo previsto, i vincoli posti alla realizzazione dell'impianto, le modalità di controllo, di manutenzione, di rimozione e di ripristino dei luoghi, saranno oggetto di apposito contratto.

6. Modifiche, disattivazioni e manutenzioni

All'atto della richiesta di autorizzazione all'installazione ed all'esercizio dell'impianto, il Titolare o il Legale Rappresentante, presenta un atto d'impegno ad una corretta manutenzione dell'impianto stesso, nonché ad eseguire al momento della disattivazione tutti gli interventi relativi, sino alla demolizione, ripristinando il sito in armonia con il contesto territoriale.

Ogni variazione relativa alle caratteristiche tecniche degli impianti deve essere comunicata dal titolare almeno trenta giorni prima al Comune ed all'ARPA, corredata di tutta la documentazione necessaria.

L'ARPA per la parte di sua competenza, entro sei mesi dall'acquisizione della documentazione, effettua le verifiche necessarie ai fini di accertare il rispetto della Normativa vigente e del mantenimento delle condizioni di sicurezza per la popolazione.

I titolari degli impianti all'atto della loro disattivazione devono darne comunicazione al Comune e all'ARPA.

7. Localizzazione degli impianti

Nelle tavole allegate al piano di localizzazione è possibile individuare:

- le aree e gli edifici di proprietà comunale idonee all'installazione degli impianti (Tavola 6);
- le aree in cui si trovano gli impianti di telefonia già esistenti (Tavola 1);
- le aree in cui non è possibile installare gli impianti (Tavola 5), sono composte da:
 - luoghi sensibili come asili, edifici scolastici, strutture di accoglienza socio – assistenziali, ospedali, oratori, parchi gioco, orfanotrofi, strutture simili e relative pertinenze;
 - zone agricole di massima salvaguardia (zone E1) indicate nel P.U.G. (piano urbanistico generale);

Le localizzazioni degli impianti, sono altresì vietate in:

- a) aree vincolate ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
- b) aree classificate di interesse storico-architettonico;
- c) aree di pregio storico, culturale e testimoniale.

L'insediamento di nuovi impianti radio televisivi viene consentito unicamente in aree esterne al perimetro del centro abitato, secondo la definizione di cui all'art. 3 d.lgs. 258/1992.

8. Obiettivi di qualità

Gli obiettivi di qualità in riferimento al punto B del Regolamento Regionale n.14 del 14 settembre 2006 da perseguire sono:

- a) minimizzare e rendere uniforme sul territorio l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, nella fase di individuazione dei siti per l'installazione degli impianti, compatibilmente con le esigenze del servizio;
- b) ricorrere alle migliori tecnologie disponibili in sede di configurazione delle reti, e ricercare soluzioni più idonee in relazione agli aspetti urbanistici, estetici, sanitari, commerciali, industriali e di efficienza tecnologica.

Al fine di conseguire gli obiettivi indicati, il Comune opera su base concertativa e negoziale con gli operatori, attraverso la instaurazione di un regime di dialettica procedimentale funzionale alla individuazione di soluzioni condivise, prevedendo forme di incentivazione diretta o indiretta, individuando e/o proponendo localizzazioni alternative a quelle proposte dagli operatori ritenute motivatamente inidonee.

9. Misure di cautela sanitaria

Tutte le installazioni (sia nuove sia esistenti, comprese le modifiche di impianti esistenti) devono rispettare i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità imposti da D.P.C.M. 8 Luglio 2003, fatte salve eventuali successive modifiche o integrazioni normative. In particolare nell'autorizzazione di nuovi impianti si persegue la minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici dei recettori sensibili, ed in particolare dell'utenza delle aree, delle strutture e degli edifici destinati all'infanzia, delle attrezzature scolastiche frequentate da utenti in età pediatrica e delle attrezzature sanitarie e assistenziali. Pertanto, nella valutazione preventiva effettuata da ARPA Puglia si considera come obiettivo di qualità, da non superare entro il perimetro dell'area sensibile (definita nell'articolo 3, della Legge Regionale 8 Marzo 2002 n. 5) un valore di fondo di campo elettrico non superiore a 3 V/m, come indicato nel Regolamento Regionale del 14 Settembre 2006, n. 14.

10. Risanamenti

Qualora da controlli effettuati da parte dell'Amministrazione comunale o dall'ARPA, si riscontri il superamento dei limiti di esposizione per la popolazione causato dalle emissioni di un impianto, il Sindaco prescrive al Titolare dell'impianto l'adozione di misure di risanamento entro tempi definiti in relazione alla situazione verificata.

Qualora al superamento dei limiti concorrano più impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi, i provvedimenti riguardano i titolari di tutti gli impianti interessati e la riduzione a conformità viene realizzata sulla base di quanto previsto dal D.P.C.M. 8 Luglio 2003.

11. Catasto degli impianti

Il Comune istituisce il catasto comunale degli impianti, con il supporto dell'ARPA. Il catasto contiene la mappa degli impianti presenti sul territorio comunale, il relativo archivio informatizzato dei dati tecnici anagrafici degli impianti, nonché di quelli topografici riferiti ad apposite cartografie.

Ai fini di cui all'art. 11 della L.R. Puglia n.5 del 2002, l'Amministrazione Comunale collabora con ARPA alla formazione e all'aggiornamento del Catasto degli impianti provvedendo reciprocamente allo scambio di informazioni sulla base della documentazione presentata dai gestori degli impianti.

12. Vigilanza e controllo

- a) Le funzioni di vigilanza e controllo sono esercitate dal Comune che si avvarrà del supporto tecnico dell'ARPA ovvero dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro (ISPESL), nonché degli Ispettori territoriali del Ministero delle Comunicazioni nel rispetto delle specifiche competenze attribuite dalle disposizioni di legge. Oltre ai suddetti controlli previsti dalla legge, l'Amministrazione si riserva di attuare forme di controllo integrative, avvalendosi di soggetti privati con capacità tecniche adeguate.
- b) Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale devono essere sottoposti a controlli almeno due volte l'anno.

- c) Il controllo deve essere finalizzato a verificare il rispetto dei limiti di esposizione previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 ovvero della eventuale successiva normativa di settore ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarato dal gestore al momento della richiesta del titolo edilizio.
- d) Gli oneri relativi all'effettuazione dei controlli previsti nel presente articolo sono posti a carico dei titolari degli impianti e vengono commisurati sulla base del tariffario regionale così come previsto dall'art. 12, comma 6, della L.R. n. 5/2002.

13. Rilocalizzazione degli impianti

- a) Il Comune dispone la rilocalizzazione degli impianti quando:
 - Gli impianti sono installati in aree identificate come non idonee dal Comune secondo quanto previsto dall'art. 7 del presente Regolamento;
 - È accertata l'impossibilità di garantire il rispetto dei limiti di esposizione previsti dal DPCM 8 Luglio 2003 o eventuali successive modifiche o aggiornamenti dello stesso.
- b) L'individuazione delle aree più adeguate alla nuova localizzazione avviene previa consultazione di tutti i soggetti pubblici e privati interessati nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali e tenendo conto dei criteri per la localizzazione degli impianti previsti dal presente Regolamento e dal Piano di Installazione.
- c) I gestori sono tenuti a rilocalizzare gli impianti privilegiando le aree di proprietà comunale, in particolare quelle di cui alla Tavola 6, del presente piano di localizzazione, come esposto al punto G2 del R.R. n. 14 del 14 settembre 2006.

14. Sanzioni

Per le installazioni degli impianti di cui al presente Regolamento dovranno essere osservate le norme ed i regolamenti vigenti in materia di concessione edilizia, le norme che regolamentano il contenimento ed il controllo delle emissioni elettromagnetiche, i patti contenuti in eventuali convenzioni stipulate con il Comune o altri Enti.

Il Comune applica il regime sanzionatorio previsto dall'art. 13 della L.R. Puglia n. 5/2002 nonché quello di cui all'art. 15 della Legge n. 36/2001 e successive integrazioni, modificazioni e disposizioni attuative che si intendono automaticamente recepite nel presente Regolamento.

15. Mappatura interattiva

L'amministrazione provvede ad effettuare un'analisi del campo elettromagnetico in continuo ed in modo dinamico su tutto il territorio comunale a verifica del rispetto dei vincoli della normativa vigente. Questi controlli verranno effettuati almeno due volte l'anno e saranno resi disponibili pubblicamente attraverso un forum consultivo, in una mappatura interattiva che comprenda anche informazioni su:

- installazioni di impianti già esistenti;
- siti delle nuove installazioni previste nel piano annuale;

- siti sensibili, sui quali è vietata l'installazione di impianti SRB;
- immobili comunali idonei all'installazione di stazioni radio base;
- zone agricole di massima salvaguardia, sulle quali è vietata l'installazione di impianti SRB;

16. Pubblicazione delle informazioni sull'inquinamento elettromagnetico

L'Amministrazione predispone un piano di campagna informativa riguardante la percezione dei pericoli e dei rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici, rivolte alla popolazione in generale e in particolare alla popolazione scolastica e ai medici di base.

17. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle Leggi, circolari, linee di indirizzo, citate in premessa, come eventualmente modificate o integrate da successive norme emanate in materia.

Il presente Regolamento entra in vigore trascorsi i termini di Legge per la pubblicazione.

ELABORATI DEL PIANO DI LOCALIZZAZIONE

Tavole

Tavola 1. Mappa impianti SRB esistenti.

Tavola 2. Dati tecnici stazioni radio base.

Tavola 3. Mappa con livelli di fondo del campo elettromagnetico misurato in continuo.

Tavola 4. Misure puntuali del campo elettromagnetico.

Tavola 5. Mappa siti sensibili e di massima salvaguardia sui quali è vietata l'installazione.

Tavola 6. Mappa immobili comunali per installazione/delocalizzazione SRB.

Allegati

Allegato 1. Istanza di autorizzazione per i gestori di impianti con potenza superiore a 20 watt;

Allegato 2. Istanza di autorizzazione per i gestori di impianti con potenza inferiore o uguale a 20 watt;

Allegato 3. Istanza di autorizzazione per opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico in aree urbane;

Allegato 4. Istanza di autorizzazione per opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico in aree extraurbane.